



COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO

Provincia di Brescia

VILLA LANFRANCHI

PARCO DELLE TRE VILLE

CONSERVAZIONE, RESTAURO E VALORIZZAZIONE
DELLA VILLA LANFRANCHI E CASA DEL CUSTODE
CUP J47E19000080002

PROGETTO ESECUTIVO
CASA del CUSTODE - PADIGLIONE AGGIUNTIVO

Schema di contratto

rev. 2022

1:20 FINESTRE CESSI E BAGNO

PALAZZINA LANFRANCHI
- PALAZZINA -

APERTURE SCALA - 1:20

All rights reserved

La proprietà di questo documento è riservata a termini di legge. Ne è pertanto vietata ogni riproduzione non autorizzata.

COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO

Provincia di BRESCIA

Repertorio n. _____

**CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI CONSERVAZIONE,
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA VILLA LANFRANCHI E
DELLA CASA DEL CUSTODE - CASA del CUSTODE e PADIGLIONE
AGGIUNTIVO – CIG _____.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemilaventuno, il giorno _____, del mese di _____
(___.2021), nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a
me, dott. _____ Ufficiale rogante, Segretario Comunale del
Comune di Palazzolo sull'Oglio, autorizzato a rogare, nell'interesse del Co-
mune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)- _____, nato a _____ (____) il _____, codice
fiscale _____, Responsabile dell'Area _____
del **Comune di Palazzolo sull'Oglio (C.F. 00400530176 e P. IVA.
00559720982)**, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta in vir-
tù del Decreto di nomina del Sindaco n. _____ del _____ e in esecu-
zione dei contenuti normativi previsti dall'articolo 107 del Decreto Legislati-
vo 18 agosto 2000 n.267 di seguito nel presente atto denominato semplice-
mente **stazione appaltante**;

b)- _____ nato a _____ (____) il _____, residen-
te a _____ (____), in via _____, codice fiscale _____
in qualità di Legale Rappresentante della ditta _____ con

	sede a _____ (), via _____, codice fiscale e partita IVA _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente appaltatore ;	
	Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo e che, di comune accordo ed in possesso dei requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso all'assistenza di testimoni.	
	PREMESSO	
	a) che con deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____ è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori conservazione, restauro e valorizzazione della Villa Lanfranchi e della Casa del Custode - CASA del CUSTODE e PADIGLIONE AGGIUNTIVO per un importo dei lavori da appaltare di euro, di cui euro oggetto dell'offerta di ribasso ed euro per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso.	
	b) che con determinazione del Responsabile Area _____ n. _____ del _____ si procedeva all'aggiudicazione definitiva della gara, in detta mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, espletata per mezzo della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia – Provincia di Brescia con l'ausilio del sistema telematico regionale Arca/Sintel e affidata col criterio _____; con il medesimo atto si provvedeva altresì all'assunzione definitiva dell'impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori;	
	c) che la gara è stata aggiudicata a favore di:	
	- _____, avente sede a _____ () in via _____, P.Iva _____;	

	d) che l'appaltatore si è aggiudicato la gara in questione a seguito del ribasso	
	offerto pari al _____ %;	
	e) che sono state effettuate nei confronti dell'appaltatore, con esito favorevo-	
	le, gli accertamenti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, mediante	
	l'ausilio del sistema AVCPASS presso il portale dell'Autorità Nazionale	
	Anti Corruzione (ANAC).	
	f) che il Responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscrit-	
	to il verbale di cantierabilità in data _____ agli atti;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 1. Oggetto del contratto	
	1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva al-	
	cuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si	
	impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli	
	atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Ca-	
	pitolato Speciale d'Appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al	
	D.Lgs. 50/2016 come integrato e corretto dal D.Lgs. 56/2017 (nel seguito	
	Codice dei contratti), del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito Regola-	
	mento generale, per le parti attualmente ancora in vigore) e del Capitolo ge-	
	nerale d'appalto, per quanto non in contrasto con il presente Contratto o non	
	previsto da quest'ultimo e per le parti ancora in vigore. Trattandosi di appalto	
	che gode di finanziamento europeo nell'ambito del PNRR, come previsto	
	dall'Art. 11 del Capitolo Speciale d'Appalto (CSA), i CAM, criteri ambien-	
	tali minimi previsti dal DM 11/01/2017 della normativa italiana sono da ap-	

	plicarsi in modo corrispondente e/o adeguato agli standard europei DNSH	
	“Do No Significant Harm.	
	2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 si ri-	
	chiamano:	
	a) il Codice Identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento risulta	
	_____;	
	b) il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all’intervento risulta	
	J47E19000080002;	
	Articolo 2. Ammontare del contratto.	
	1. L’importo contrattuale ammonta a € _____ (diconsi €	
	_____), di cui € _____ per lavori veri e propri, ed €	
	_____ per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. Detto importo	
	è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.	
	3. Il contratto è stipulato “a corpo e misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, let-	
	tera ddddd) e eeeee) del Codice dei Contratti.	
	Articolo 3. Condizioni generali del contratto.	
	1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, indero-	
	gabibile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità	
	dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto,	
	nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichia-	
	ra di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e	
	trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
	2. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto ese-	
	cutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale, nonché il computo metrico	
	per la parte di contabilizzazione a misura.	

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____ (____), all'indirizzo via _____.

2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto ed ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i seguenti soggetti, autorizzati ad operare sul conto di cui al successivo comma 3:

- _____ nato a _____ (BS) il _____, residente a _____ (BS), in via _____, codice fiscale _____;

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifici bancari sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: _____ acceso presso _____ – filiale di _____.

4. Qualora l'appaltatore non conduca personalmente i lavori deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza costante sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa

	motivata comunicazione.	
	5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o	
	soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata	
	dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata	
	da ogni responsabilità.	
	TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	
	Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	
	1. I lavori dovranno iniziare entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del pre-	
	sente contratto.	
	2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365	
	(trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale	
	di consegna dei lavori.	
	Articolo 6. Penale per i ritardi	
	1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle	
	opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei la-	
	vori è applicata una penale pari all' 1,00 per mille dell'importo contrattuale.	
	2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con	
	le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione an-	
	che in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un	
	verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate	
	nell'apposito cronoprogramma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora	
	eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%	
	dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risol-	
	vere il contratto in danno dell'appaltatore.	
	Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.	

	1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dal Codice dei Contratti.	
	2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.	
	3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.	
	4. Sono inoltre ammesse sospensioni dei lavori da parte del RUP nei modi indicati dal Capitolato speciale di appalto.	
	Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.	
	1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.	
	2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:	
	a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;	
	b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
	c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e	

	perfetta dei lavori;	
	d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono oc-	
	correre dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certifica-	
	to di collaudo provvisorio;	
	e) le vie di accesso al cantiere;	
	f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per	
	la direzione dei lavori;	
	g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per	
	l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;	
	h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato	
	di regolare esecuzione provvisorio;	
	i) la predisposizione ed il mantenimento della idonea segnaletica di cantiere,	
	compresa quella per la regolamentazione del traffico o la chiusura della stra-	
	da, compreso l’apposizione di appositi avvisi che si rendessero necessari alla	
	popolazione.	
	3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere	
	e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di leg-	
	ge e di regolamento.	
	4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa indi-	
	viduato dall’appaltatore nella persona del Sig. _____ in premesse	
	generalizzato. L’appaltatore attesta che il Direttore Tecnico indicato possiede	
	le abilitazioni previste nel capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche	
	delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del	
	direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese ope-	
	ranti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare	

	dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.	
	5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per motivi disciplinari, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.	
	6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.	
	Articolo 9. Contabilità dei lavori.	
	1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.	
	2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.	
	3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applican-	

	do la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa	
	lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del la-	
	voro a corpo.	
	4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tut-	
	tavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti	
	delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in pre-	
	senza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.	
	5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in	
	economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.	
	6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti	
	per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale presta-	
	bilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.	
	Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.	
	1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione	
	l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.	
	2. Valgono le ulteriori indicazioni contenute nel Codice dei Contratti pubbli-	
	ci.	
	Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.	
	1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e	
	ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle	
	condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti, le	
	stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuo-	
	va perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti	
	mediante il verbale di concordamento.	
	2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina	

di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) sul valore del contratto d'appalto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non

	procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Al pagamento dell'anticipazione si applica la disciplina di cui all'articolo 30, comma 7.	
	4. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 90% dell'importo contrattuale;	
	5. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.	
	6. In deroga al comma 4 non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.	
	7. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.	
	8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, dello stesso	

	importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.	
	9. In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 €, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.	
	10. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:	
	a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4;	
	b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 1, comma 2;	
	c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;	
	d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;	
	e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.	
	Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.	
	1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercor-	

	renti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del	
	certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 31 e la sua effettiva emissione e	
	messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso	
	tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti	
	all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo;	
	trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli	
	interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.	
	2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine	
	stabilito, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute	
	decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferi-	
	mento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002,	
	maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.	
	3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento,	
	in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande	
	o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle	
	somme a titolo di esecuzione dei lavori.	
	4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti,	
	oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia	
	stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il	
	terzo dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del	
	codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione	
	appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di	
	quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione	
	in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la di-	
	chiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla da-	

ta della predetta costituzione in mora.

Articolo 14. Regolare esecuzione / collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Articolo 15. Rescissione e risoluzione del contratto.

1. Si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 108 del Codice dei Contratti.

Articolo 16. Controversie.

1. Nel caso di controversie derivanti dall'esecuzione dei lavori si procederà nei termini disposti negli artt. 50 e 51 del Capitolato Speciale d'Appalto.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di so-

	lidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
	3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la	
	stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore	
	dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insuf-	
	ficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	
	4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributi-	
	vi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale	
	di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di	
	attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
	5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81	
	del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della leg-	
	ge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità	
	contributiva.	
	Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.	
	1. L'appaltatore, dovrà:	
	a) osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a di-	
	sposizione della Stazione Appaltante, con le modalità di cui all'art. 43 del	
	Capitolato Speciale d'Appalto.	
	b) consegnare un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle	
	proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del can-	
	tiere e nell'esecuzione dei lavori. Tale POS dovrà essere redatto da ciascuna	
	impresa operante in cantiere e l'appaltatore dovrà attenersi a quanto indicato	
	all'art. 45 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	c) presentare eventuali richieste di modifiche e/o integrazioni del PSC nei	
	termini di cui all'art. 44 del Capitolato Speciale d'Appalto;	

	2. Le gravi o ripetute violazioni del piano da parte dell'appaltatore, nonché il mancato rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 81/2008, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.	
	3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio <i>incident and injury free</i> .	
	Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.	
	1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.	
	2. Ai fini del comma 1, è stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.	
	Il presente contratto viene stipulato sotto la condizione risolutiva di cui all'art. 67 comma 2 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice Antimafia). Il venire meno, nel corso dell'affidamento, delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle decadenze di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero l'acquisizione di informazioni di valore interdittivo ad esito delle verifiche eseguite dalla Prefettura competente comporterà l'immediata risoluzione dell'affidamento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste dal presente contratto.	
	Articolo 20. Subappalto.	
	1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
	2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo	

	in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e	
	con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.	
	3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di	
	cui all'articolo 19, comma 4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto	
	previsti dall'articolo 105 del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Spe-	
	ciale d'appalto.	
	Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.	
	1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli	
	atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva	
	mediante polizza fidejussoria numero _____ in data _____ rila-	
	sciata dalla compagnia di assicurazione _____ agenzia di	
	_____ per l'importo di € _____ pari al _____ % dell'importo del	
	presente contratto;	
	2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo ga-	
	rantito.	
	3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere	
	effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collau-	
	do provvisorio.	
	4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato	
	disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia procedu-	
	to alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
	5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12	
	marzo 2004, n. 123. -	
	Articolo 22. Obblighi assicurativi.	

	1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore	
	assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i	
	dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a	
	terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, solle-	
	vando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.	
	2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di	
	emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, con polizza nu-	
	mero _____ in data _____ rilasciata dalla compagnia di assicura-	
	zione _____ agenzia di _____, come segue:	
	a) per danni di esecuzione per un massimale di € _____;	
	b) per responsabilità civile terzi per un massimale di € _____;	
	3. Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni e in	
	conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.	
	123.	
	TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
	Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.	
	1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:	
	a) il Capitolato Speciale d'Appalto tecnico ed amministrativo allegati al pro-	
	getto esecutivo dell'opera;	
	b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;	
	c) l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico di cui all'articolo 3, comma	
	2;	
	d) i piani di sicurezza;	
	e) il cronoprogramma allegato al verbale di consegna dei lavori;	
	f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;	

g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti vigenti, il DM 145/2000 per le parti vigenti.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

4. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 237 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 25. Inesistenza di situazioni di *pantouflage*.

L'appaltatore dichiara che, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving doors*), presso la propria impresa non hanno svolto attività lavorativa o professionale i dipendenti che, negli ultimi tre anni successivi alla cessazione del pubblico im-

	piego, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni.	
	Nonché dichiara l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità coi dirigenti e/o responsabili interessati a qualsiasi titolo dei provvedimenti assunti per la presente procedura.	
	Articolo 26. Patto d'integrità	
	L'Appaltatore prende atto, dandolo per accettato, del patto d'integrità approvato dall'Ente.	
	Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.	
	1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.	
	2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.	
	3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.	
	4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.	
	Articolo 28 – Trattamento dei dati	
	1. La stazione appaltante e l'appaltatore autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il presente contratto ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.	
	oooOOOooo	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]